



***Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria***

Prot 134-

Prefetto di CATANZARO

Presidente della REGIONE CALABRIA

Dipartimento salute REGIONE CALABRIA

Direttore Generale Azienda Ospedaliera "PUGLIESE" CATANZARO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei MINORI CATANZARO

Presidente del Tribunale dei MINORI CATANZARO

Garante nazionale infanzia e Adolescenza

Ministro della SALUTE

SEGNALAZIONE

Atto di violazione del diritto alla salute ed alla assistenza in danno del minore.. nato a(CZ) ospite del gruppo appartamento San Domenico di Catanzaro da parte della Azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro

0/0/0/0/0

Il rappresentante della comunità SAN DOMENICO di Catanzaro segnala a quest'Authority **il diniego opposto dall'Azienda ospedaliera di Catanzaro alla erogazione di cure sanitarie nei confronti del minore.. fin tanto che la struttura presso la quale è collocato non abbia provveduto al pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie.**

Il minore è stato collocato in comunità il 23/09/2010, in esecuzione del provvedimento urgente con il quale il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ne disponeva l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, ultima determina è la n.. 20/07/2012 con scadenza 30/06/13.

In data 16.04.2013 il minore ...è stato accompagnato dalla operatrice della casa famiglia SAN DOMENICO di Catanzaro presso l'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro per essere sottoposto ad una visita medica laringoiatrica.

Giunti presso la struttura pubblica veniva richiesto il pagamento del ticket di euro 56,00 nonostante che il minore non in fosse grado di provvedere autonomamente ai propri

bisogni, lontano dalla sua famiglia, posto in comunità residenziale.

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it

La Regione Calabria non ha ancora provveduto a compiere un intervento definitivo in grado di rimuovere le cause della lesione del diritto alla salute sopra evidenziato, eventualmente adottando, sul noto esempio della Regione Emilia Romagna, adeguata Delibera di Giunta (cfr. Delibera n. 1036/ 2009 Regione Emilia Romagna), che inserisce i minori in affidamento etero familiare tra i soggetti per i quali è prevista l'esenzione del ticket, realizzando in sede di decentramento diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano.

Detta mancata previsione, però, ha generato una pretestuosa burocratizzazione della problematica che si traduce in una grave violazione del diritto alla salute dei minori collocati presso le case famiglia.

Il mancato pagamento del ticket, infatti, impedisce loro l'accesso alle cure e alle prestazioni preventive, cioè impedisce l'esercizio del diritto alla salute.

L'inefficienza legislativa, non può produrre - invece di una responsabilità del legislatore - la lesione di un diritto riconosciuto dalla Repubblica.

Tale mancata previsione legislativa, però, non libera le Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Calabria dall'obbligo di erogare i servizi sanitari a detti minori in mancanza di pagamento del ticket, che, invece, continuando a negare la prestazione sanitaria porrebbero in essere comportamenti penalmente rilevanti.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa regionale - sulla quale si diffidano gli organi legislativi a legiferare con la massima urgenza - il diniego del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie in assenza del pagamento del ticket rende il comportamento delle aziende sanitarie non un semplice comportamento *contra ius* perché contrario alle disposizioni generali in tema di diritto di esenzione per gli indigenti, ma contrario alla Costituzione italiana, segnatamente agli artt. 32 e 3, c.2, nonché ai diritti riconosciuti dalla Convenzione di New York. Il diritto alla salute è riconosciuto ai minori dalla Repubblica e non dalla Regione che né costituisce organo periferico.

La Costituzione italiana così come la Convenzione di New York - norme indiscutibilmente di rango superiore rispetto alla normativa regionale - riconoscono, garantiscono e tutelano, in molteplici disposizioni, il diritto dei minori alla salute.

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marilynaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it

Orbene il vuoto legislativo di una norma regionale che non inserisce i minori presso le case famiglia tra quelli cui non è prevista l'esenzione, non può costituire ostacolo (derivante da fonte normativa regionale) ad un diritto all'accesso alle prestazioni riconosciuto da una norma di rango superiore.

L'obbligo delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 nella quale si ribadisce che *“i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176”*.

Sarà, quindi, compito delle singole Aziende sanitarie provvedere alla predisposizione delle procedure per l'assegnazione dell'esenzione ai singoli minori, previa comunicazione di legge, agli organi competenti e alle strutture presso le quali i minori sono ospiti.

E' evidente, dunque, che il problema debba, invece, essere preso in considerazione in termini di recupero delle somme relative al ticket dai soggetti debitori. Erogato il servizio al minore le Aziende sanitarie dovranno rivolgersi caso per caso in relazione alla peculiare situazione allo Stato estero comunitario, piuttosto che ai genitori, piuttosto che al Comune o altri soggetti a ciò deputati, così come previsto dalla normativa in materia di recupero.

La richiesta fatta alle strutture che ospitano minori allontanati o senza famiglia è, pertanto, illegittima ai sensi della DGR n.284 del 2004, la visita medica laringoiatrica disposta dal medico curante per il minoreè obbligatoria e se non espletata, l'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro, a tutti gli effetti, compie negazione del diritto alla salute ai minori d'età, con profili di interruzione di pubblico servizio.

La scrivente Authority chiede pertanto alla Regione Calabria di voler emanare apposita formale comunicazione all'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro, per l'esenzione dal pagamento del ticket per il fanciulloe per tutti quei minori con problemi sociali, riaffermando così il principio costituzionale continuamente violato.

Il Garante, nelle sue funzioni di vigilanza, diffida l'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro a provvedere, senza ulteriore indugio, a disporre perl'immediata effettuazione di tutti gli esami clinici che saranno disposti ogni volta dal medico

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it

di base e sin d'ora comunica che in ulteriore assenza di tempestiva erogazione delle dovute prestazioni sanitarie promuoverà ai sensi della LR.28/2004 (art.2 comma2 lett e) i dovuti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori con tutte le conseguenze che ne deriveranno, anche di natura erariale.

Reggio Calabria 14.05.2013

f.to On. Dr. MARILINA INTRIERI